COISP COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Ucc. = P.S.C.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 333/H/N18ter

Roma, 20 novembre 2013

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	TRENTO
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	BOLZANO
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA – SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	ROMA
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	ROMA
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	ROMA
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	ROMA
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	ROMA
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	SEDE
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO – UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	SEDE
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI

COISP COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

UFFICIALMENTE INVIATO VIA

UFF. 4 P.S.C

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	SENIGALLIA
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	LORO SEDI
AL SIG.	DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	R O M A
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	NAPOLI
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	LORO SEDI
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	LA SPEZIA
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI AEREI	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI ED AEREI	LORO SEDI

OGGETTO: Sistema contributivo pro-rata. Benefici previsti dall'art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo 165/97, e dall'art. articolo 27 del Decreto Legislativo 334/2000. Cessazioni per limiti di età. Ulteriori precisazioni

Premessa

Con circolare di pari numero del 30/09/2013 si sono fornite le istruzioni per una corretta applicazione dei benefici previsti dall'art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo 165/97, e dall'art. articolo 27 del Decreto Legislativo 334/2000 per le cessazioni per limiti di età in ottemperanza a quanto diramato dall'INPS con nota del 23/09/2013.

L'Istituto Previdenziale, con nota del 14/11/2013 -allegata -, ha comunicato ulteriori precisazioni prevedendo un'estensione delle voci da considerare nel calcolo del beneficio in argomento indicando che, " *la base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di cui all'art.3 comma 7 del decreto legislativo 165/97 deve essere comprensiva della 13° mensilità, degli scatti di cui all'art.4 del decreto legislativo n.165/1997 e delle competenze accessorie per la parte eccedente il 18%.*

Qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18%."

Si rende pertanto necessario esporre l'esempio applicativo contenuto nella circolare del 30/09/2013 con le modifiche dovute alle precisazioni fornite dall'INPS con la nota del 14/11/2013.

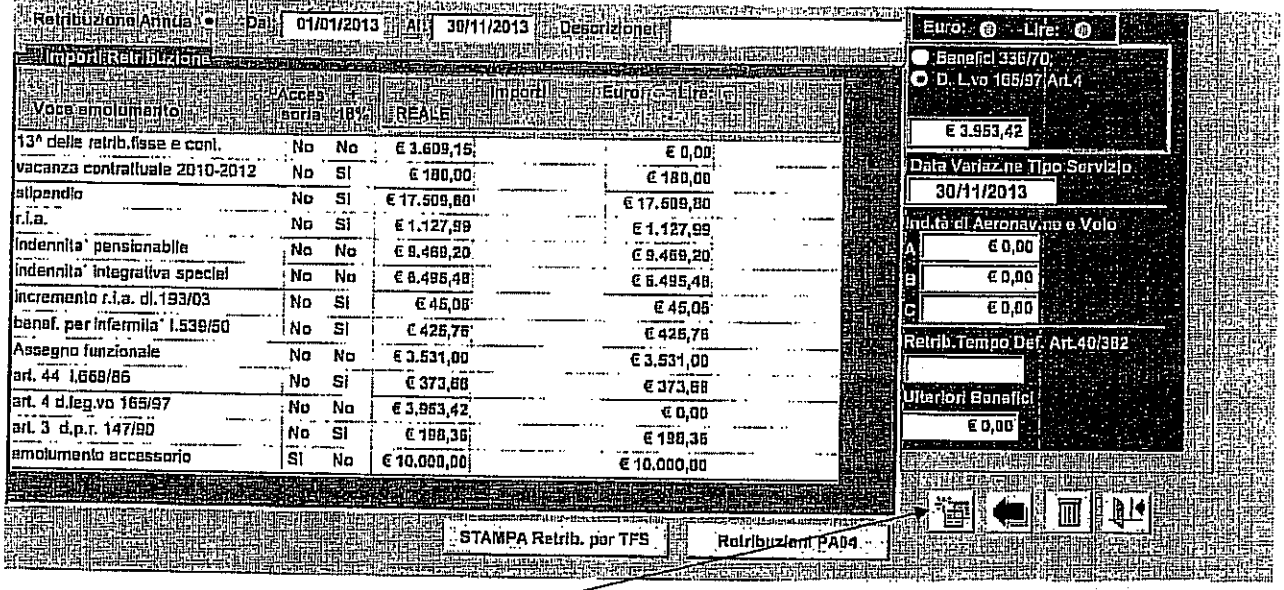
Modalità operative

In via preliminare, prima di procedere all'illustrazione delle modalità operative per l'indicazione del beneficio di cui all'articolo 3 comma 7 del Decreto Legislativo 165/1997, occorre rammentare che nei confronti del personale destinatario del "contributivo pro-rata "dal 1/1/2012, va inserito, nella colonna degli importi "reali" del programma S7, il beneficio dei sei scatti di

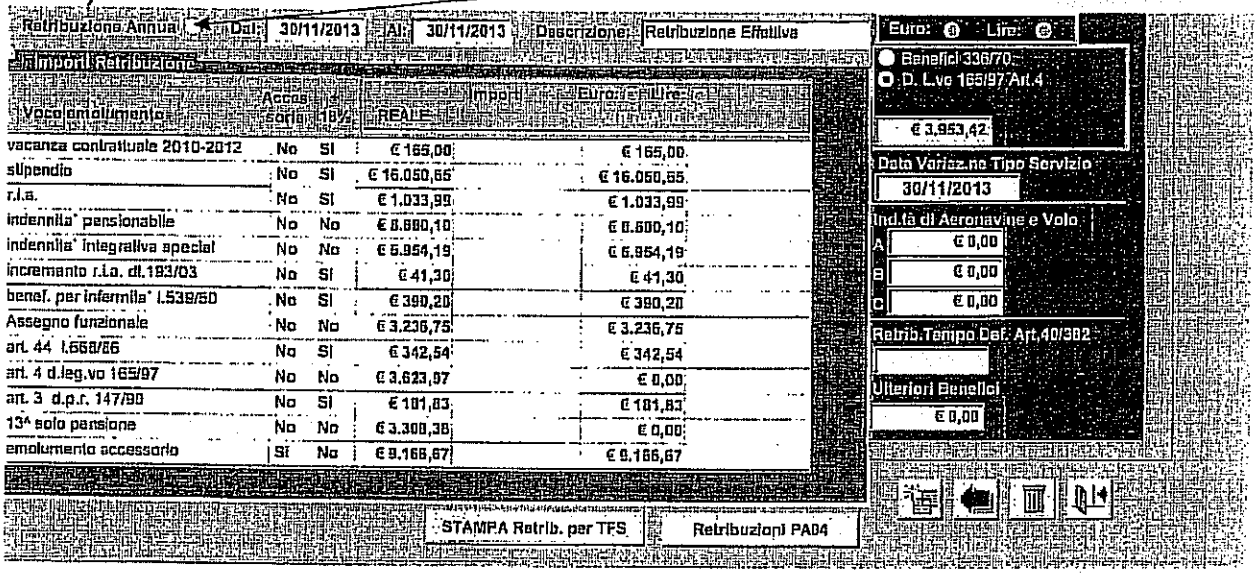
stipendio, previsto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 165/1997, secondo le modalità già illustrate con la circolare n. 333/H/N18ter del 14/04/2011.

L'esempio sotto riportato si riferisce ad una cessazione dal servizio a decorrere dal 1/12/2013, di un Ispettore Superiore Sostituto Commissario che alla data del 31/12/1995 ha maturato un'anzianità utile superiore ad anni 18.

1) Si fa riferimento agli importi indicati nell'ultimo record relativo alla retribuzione annua :



2) Si procede quindi alla determinazione della retribuzione effettiva, con le modalità previste dalla procedura (copia retribuzione – deselezionare "retribuzione annua):



3) Calcolare separatamente gli importi da sostituire nel record di cui al punto 2 nella colonna degli importi reali.

In questa sede, così come indicato dall'Inps, nella nota del 14/11/2013 che modifica parzialmente la nota del 08/01/2013, **andrà considerato, per il calcolo del cd. moltiplicatore il beneficio dei sei scatti .**

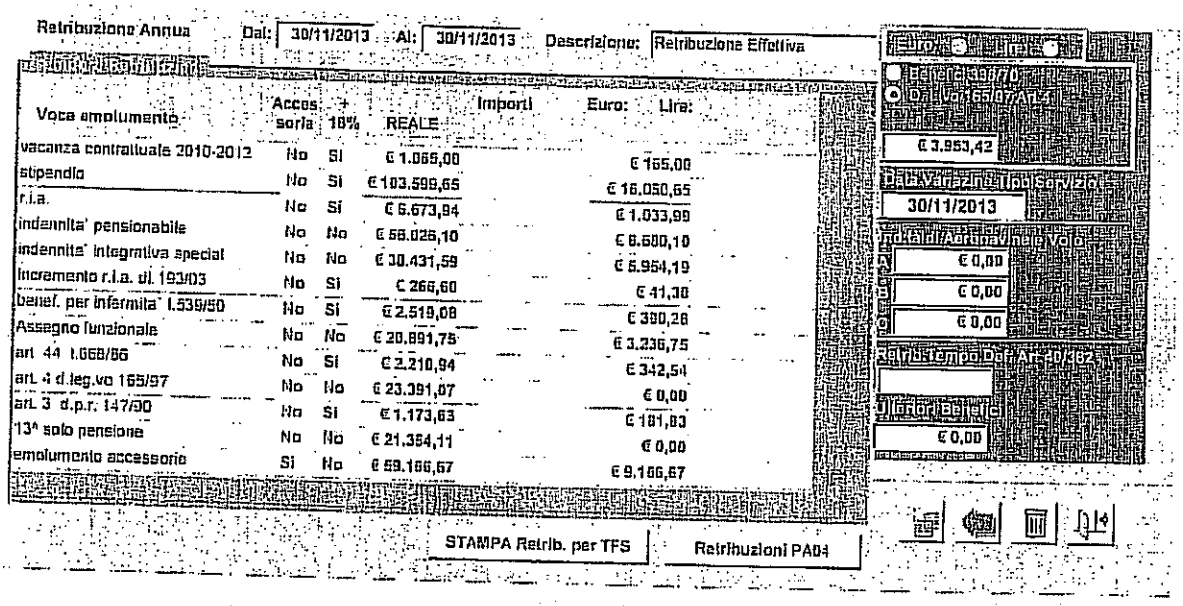
Il criterio da seguire è sotto riportato,

Emolumenti	A Retribuzione effettiva ultimo anno = ultimo record retribuzione su "S7"	B Retribuzione annua ultima = penultimo record su "S7"	C Art. 3 comma 7 D.Leg.vo 165/1997 (5 volte) = B x 5	D **Totale da indicare sulla retribuzione effettiva ultimo anno = A + C**
vac.anza contrattuale 2010-2012	€ 165,00	€ 180,00	€ 900,00	**€ 1.065,00**
stipendio	€ 16.050,65	€ 17.509,80	€ 87.549,00	**€ 103.599,65**
r.i.a.	€ 1.033,99	€ 1.127,99	€ 5.639,95	**€ 6.673,94**
indennita' pensionabile	€ 8.680,10	€ 9.469,20	€ 47.346,00	**€ 56.026,10**
indennita' integrativa special	€ 5.954,19	€ 6.495,48	€ 32.477,40	**€ 38.431,59**
incremento r.i.a. dl.193/03	€ 41,30	€ 45,06	€ 225,30	**€ 266,60**
benef. per infermita' l.539/50	€ 390,28	€ 425,76	€ 2.128,80	**€ 2.519,08**
assegno funzionale	€ 3.236,75	€ 3.531,00	€ 17.655,00	**€ 20.891,75**
art. 44 l.668/86	€ 342,54	€ 373,68	€ 1.868,40	**€ 2.210,94**
art. 4 D.leg.vo 165/97	***€ 3.623,97***	***€ 3.953,42***	***€ 19.767,10***	***€ 23.391,07***
art. 3 d.p.r. 147/90	€ 181,83	€ 198,36	€ 991,80	**€ 1.173,63**
13^ solo pensione	€ 3.308,38	€ 3.609,15	€ 18.045,73	**€ 21.354,11**
emolumento accessorio	€ 9.166,67	€ 10.000,00	€ 50.000,00	**€ 59.166,67**
	€ 52.175,65	€ 56.918,90	€ 284.594,48	**€ 336.770,13**

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

4) Dopo il calcolo sopra operato la "retribuzione effettiva" del record relativo dovrà essere la seguente, così come alla colonna D di cui al punto 3:



Con la presente circolare che integra la precedente del 30/09/2013, si intende fornire uno strumento di lavoro che possa essere di ausilio all'attività amministrativa degli Uffici Periferici interessati alla predisposizione dei provvedimenti pensionistici del personale appartenente alla Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Anelli

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Gestione
Dipendenti Pubblici

Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I - Pensioni

COISP
COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

INPS.0052.14/11/2013.0021127.U

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale delle Risorse Umane
Servizio trattamento di pensione e di previdenza

Oggetto: applicazione art.3 comma 7 del decreto legislativon.165/97 e art. 27 comma 4 del decreto legislativo n.334/2000.

Com'è noto l'introduzione del sistema contributivo pro-rata a decorrere dal 1° gennaio 2012, comporta, per il personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età, l'applicazione dei benefici previsti dall'art.3, comma 7, del decreto legislativo 165/97, cioè un incremento del montante contributivo di un importo pari 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio.
A tal proposito si precisa che la base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di cui all'art.3 comma 7 del decreto legislativo 165/97 deve essere comprensiva della 13° mensilità, degli scatti di cui all'art.4 del decreto legislativo n.165/1997 e delle competenze accessorie per la parte eccedente il 18%.
Qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18%.
Tutto ciò premesso, le modalità di inserimento descritte con la circolare del 30 settembre 2013, emanata da codesto Ministero, dovranno essere adeguate con le nuove istruzioni fornite con la presente che parzialmente modifica quanto già comunicato con protocollo n.20989 dell'8/1/2013.

Il responsabile di processo
Dr.ssa Stefania Fiorini
F.to Fiorini

IL Dirigente
Dr.ssa Nunziatina De Nigris
F.to De Nigris

000142 Roma
Via Aldo Ballarin, 42
Tel 06 51017626/7
fax 06 51017625

COISP COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

MODULARIO INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 333/H/N18 ter

Roma,13 dicembre 2013

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	**LORO SEDI**
AL SIG	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	**TRENTO**
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	**BOLZANO**
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA - SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	**AOSTA**
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	**LORO SEDI**
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	**R O M A**
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	**R O M A**
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	**R O M A**
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	**R O M A**
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	**R O M A**
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	**S E D E**
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	**PALERMO**
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	**LORO SEDI**
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	**LORO SEDI**
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	**LORO SEDI**
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	**S E D E**
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	**LORO SEDI**
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	**LORO SEDI**
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	**LORO SEDI**
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	**LORO SEDI**
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	**LORO SEDI**

COISP
COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

SEGRETARIO INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	**LORO SEDI**
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	**SENIGALLIA**
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	**LORO SEDI**
AL SIG.	DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	**R O M A**
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	**NAPOLI**
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	**LORO SEDI**
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	**LA SPEZIA**
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	**LORO SEDI**
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI AEREI	**LORO SEDI**
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI	**LORO SEDI**
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI ED AEREI	**LORO SEDI**

OGGETTO: Articolo 1 comma 240, legge 24 dicembre 2013 n. 228. pensione di inabilità. Circolare INPS n. 140 del 3 ottobre 2013.

Con circolare n. 140 del 3 ottobre 2013 – allegata - l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la corretta applicazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

Con tale previsione sono state apportate modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (estesa ai dipendenti pubblici dal 1° gennaio 1996 ai sensi dell'art. 2 c. 12 della legge 335/95) nell'ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative.

In particolare il citato comma 240 dispone che " *per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui al 'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni*"

MOD. 4 P.S.C.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- La pensione di inabilità è quel particolare trattamento erogato a favore di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, che non dipenda da cause di servizio. Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di una maggiorazione convenzionale.

REQUISITI

- Avere almeno un'anzianità contributiva di 5 anni di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.
- Risoluzione del rapporto per infermità non dipendente da causa di servizio.
- Riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa accertata con verbale della C.M.O..

MISURA

Così come previsto nella circolare n. 37/2012 dell'INPS, la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate a decorrere dal **1° gennaio 2012** è calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilità in oggetto con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nei limiti di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995).

Per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'Istituto Previdenziale ha previsto che la domanda di pensione di inabilità presentata dal dipendente in attività di servizio dovrà indicare gli eventuali periodi di contribuzione versata o accreditata presso altre forme assicurative ed essere inviata contestualmente alla sede INPS competente come comunicazione di avvio di procedimento,

Nella circolare n. 140/2013 viene richiesto alle Amministrazioni, che ricevono le istanze dei dipendenti con l'indicazione di altri periodi di contribuzione, di chiedere alla competente sede INPS – Gestione Dipendenti Pubblici – la certificazione degli ulteriori periodi contributivi.

Al riguardo si precisa che tale richiesta dovrà essere presentata solo ed esclusivamente qualora l'anzianità contributiva relativa al servizio nella Polizia di Stato non sia sufficiente a raggiungere il requisito contributivo sopra indicato ovvero di 5 anni di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.

Si richiama la rilevanza della materia in argomento e si prega di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti

IL DIRETTORE CENTRALE
Aiello

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici)
Coordinamento Generale Medico Legale

Roma, 03/10/2013

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 140

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: **Articolo 1, comma 240, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Pensione di inabilità.**

SOMMARIO: *Modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità.*

1. Premessa

Nel supplemento ordinario n. 212/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

La menzionata legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, all'articolo 1, comma 240, ha apportato modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 nell'ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative.

Il citato comma 240 dispone che "Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorchè tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni".

Con messaggio n. 2634 dell'11 febbraio 2013 sono state date indicazioni di tenere in apposita evidenza le domande di pensione di inabilità presentate dalla predetta data del 1° gennaio 2013 in attesa dell'emanazione della circolare sull'argomento.

A scioglimento della predetta riserva si forniscono le istruzioni per l'applicazione della normativa in oggetto con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 29/0003484/L del 29 agosto 2013.

2. Destinatari

Destinatari della disposizione in esame sono i soggetti, iscritti a due o più forme assicurative individuate dalla stessa norma, che presentano domanda di pensione di inabilità dal 1° gennaio 2013 o, nel caso in cui la domanda sia stata presentata in attività di servizio da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, dalla cessazione dal servizio intervenuta in data successiva al 1° gennaio 2013 (articoli 3 e 4 del DM 8 maggio 1997 n. 187).

Il menzionato comma 240 dispone la liquidazione della pensione di inabilità tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile.

Per contribuzione disponibile si intende quella non utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico. Viceversa non sono disponibili i contributi utilizzabili per la liquidazione di supplementi di pensione.

Le disposizioni di cui al citato comma 240 trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui l'interessato, già titolare di assegno ordinario di invalidità, chieda il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Le disposizioni del menzionato comma 240 pertanto non si applicano nei confronti dei soggetti che, pur titolari di assegno ordinario di invalidità, hanno avuto il riconoscimento dello stato di inabilità entro il 31 dicembre 2012.

In caso di revoca della pensione di inabilità (liquidata ai sensi del suddetto comma 240 tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate) la contribuzione che ha dato luogo alla pensione revocata, accreditata nelle singole gestioni, sarà utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni pensionistiche previste dalle singole gestioni medesime.

Si rammenta che, in caso di cessazione del diritto alla pensione di inabilità conseguente al recupero della capacità di lavoro, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale l'interessato ha usufruito della pensione stessa, come stabilito dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 222 del 1984.

In tale contesto la contribuzione figurativa accreditata in relazione al periodo di godimento della pensione di inabilità revocata dovrà essere accreditata nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Il riconoscimento della contribuzione figurativa è ammesso solo nel caso in cui la cessazione del diritto sia determinata dal venir meno dello stato di inabilità: resta conseguentemente escluso nel caso in cui la cessazione del diritto sia dovuta ad altra causa (v. circolare n. 262 del 1984).

3. Presentazione della domanda di pensione di inabilità

La domanda di pensione di inabilità va presentata all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il lavoratore è iscritto.

Tale ente promuove il procedimento, provvedendo all'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge n. 222 del 1984.

Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore.

Qualora al momento della domanda di pensione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, sceglie la gestione presso cui presentare la domanda.

Riguardo all'accertamento della sussistenza dei requisiti amministrativi l'ente/gestione che riceve la domanda (Ente istruttore) dovrà contattare gli altri Enti/gestioni presso i quali è stato iscritto il lavoratore e che dovranno risultare nella domanda presentata dallo stesso lavoratore.

Una volta ricevuta la comunicazione relativa all'anzianità contributiva utile per il diritto ed i periodi cui si riferiscono tali contributi, l'Ente istruttore dovrà verificare la sussistenza del requisito amministrativo utile per il diritto alla pensione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.

Pertanto, dopo aver acquisito il parere sanitario che riconosce la sussistenza dello stato di inabile in favore del richiedente, dovrà essere data comunicazione agli altri Enti/gestioni interessati affinchè comunichino le quote di pensione di propria competenza.

4. Effetti

L'articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012 esplica effetti sul diritto e sulla misura della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (esteso agli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, al Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato e al Fondo di Quiescenza Poste dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

4.1 Diritto

Fermi restando i requisiti amministrativi e sanitari di cui alla legge n. 222 del 1984, la verifica dei primi deve essere effettuata tenendo conto di tutti i periodi contributivi presenti nelle forme assicurative individuate dalla stessa norma.

In caso di periodi contributivi coincidenti si dovrà tener conto degli stessi una sola volta.

Le sedi avranno cura di verificare la presenza di contribuzione in più gestioni anche con la

consultazione del casellario degli attivi.

Nel caso di presenza di contribuzione ex Enpals e contribuzione Inps AGO-Fpld, ai soli fini del diritto alla pensione di inabilità, non trova più applicazione la disciplina dettata dall'articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971, ma si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012.

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, qualora la domanda di pensione di inabilità venga presentata dal dipendente in attività di servizio al proprio datore di lavoro, l'interessato dovrà indicare gli eventuali periodi di contribuzione versata o accreditata presso altre forme assicurative previste dal più volte citato comma 240.

L'Amministrazione Pubblica che ha ricevuto l'istanza di pensione, al fine di verificare i requisiti prescritti per l'avvio dell'accertamento sanitario dello stato di inabilità previsto dall'articolo 4 del DM n. 187 del 1997, è tenuta a chiedere alla competente Sede Inps - Gestione Dipendenti Pubblici la certificazione degli eventuali ulteriori periodi contributivi.

4.2 Misura

In applicazione del predetto comma 240 il trattamento di inabilità, di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, deve essere liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile, anche se coincidente, nelle forme assicurative individuate dalla stessa norma, ancorché i soggetti richiedenti abbiano già maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.

La misura del trattamento pensionistico di inabilità si compone di due quote:
a) una quota riferita all'anzianità contributiva maturata dall'assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità;
b) una quota costituita dalla maggiorazione convenzionale dell'importo di cui alla lettera a) (v. articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222).

Per la quantificazione di tale maggiorazione occorre tener conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni assicurative.

Si rammenta che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 24, comma 2, la maggiorazione convenzionale si calcola secondo le regole del sistema contributivo (v. l'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e le istruzioni fornite con circolare n. 180 del 1996, punto 3, richiamata dalla circolare n. 35 del 2012 punto 1.5 e, per quanto riguarda la Gestione Dipendenti Pubblici, circolari Inpdap n. 57 del 1997 e n. 37 del 2012).

Per quanto riguarda le modalità di calcolo si ribadiscono i criteri già operanti.

Pertanto detta maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, indipendentemente dal sesso dell'assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.

In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni.

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici

l'importo del trattamento di pensione di inabilità non può superare l'ottanta per cento della base pensionabile né l'ammontare del trattamento privilegiato spettante, ove applicabile tale tipologia di pensione, in caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio (articolo 9, comma 4, del DM n. 187/1997).

5. Liquidazione della pensione di inabilità

La pensione di inabilità viene liquidata ed erogata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante con le modalità da questa previste.

L'articolo 1, comma 245, della citata legge n. 228 stabilisce che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota vengono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

Per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, occorre aver riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative.

In tale contesto l'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato tenendo conto della contribuzione complessiva maturata nelle gestioni interessate al cumulo, purchè tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.

La quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo (articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011).

I periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali l'assicurato è stato iscritto concorrono con quelli maturati nella gestione "accertatrice" alla determinazione dell'anzianità contributiva massima riconoscibile come maggiorazione convenzionale.

Nel calcolo della quota di maggiorazione convenzionale, per determinare la quota di contribuzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rilevano esclusivamente le retribuzioni esistenti in tale gestione.

La ripartizione dell'onere derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni si effettua tenendo conto del rapporto tra l'anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l'anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni.

6. Decorrenza

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

7. Domanda di pensione di inabilità ed in subordine di assegno ordinario di invalidità

La domanda di pensione di inabilità può contenere in subordine la richiesta di assegno ordinario di invalidità.

In tale ipotesi, ove la pensione di inabilità non venga liquidata, il fascicolo viene trasferito d'ufficio dalla gestione che non prevede l'istituto dell'assegno di invalidità alla gestione in cui viceversa trova applicazione.

Pertanto, ove ricorrano i requisiti di legge per l'assegno ordinario di invalidità, lo stesso potrà essere liquidato secondo i criteri vigenti.

8. Riflessi sulla pensione ai superstiti

L'articolo 1, comma 240, della legge n. 228/2012 esplica riflessi sulla pensione ai superstiti derivante da pensione di inabilità.

Pertanto, ove il titolare di pensione di inabilità liquidata con decorrenza successiva al 1° gennaio 2013 deceda, i superstiti conseguono un'unica pensione ai superstiti.

Peraltro, qualora l'assicurato entro il 31 dicembre 2012 abbia presentato domanda di pensione di inabilità e sia stato riconosciuto in possesso dei relativi requisiti amministrativi e sanitari entro tale data, ma deceda successivamente alla stessa data senza essere titolare della pensione di inabilità, trovano applicazione nei confronti dei superstiti i previgenti criteri di riconoscimento del diritto e di attribuzione del trattamento ai superstiti.

Ciò in quanto con circolare n. 139 del 1994, relativamente alla situazione del richiedente la pensione di inabilità che non cessa l'attività lavorativa, è stato affermato, sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (1), che il diritto alla pensione di inabilità sorge per la sola sussistenza del requisito sanitario e di quello contributivo.

Infatti la cessazione dell'attività è configurata come mera condizione di erogabilità, con la conseguenza che i superstiti di assicurato, che abbia conseguito i requisiti di legge per il diritto alla pensione di inabilità, hanno titolo ad una pensione indiretta calcolata sulla base dell'anzianità contributiva accreditata nel fondo a carico del quale l'interessato aveva presentato la domanda di pensione di inabilità, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra il primo giorno del mese successivo alla data del decesso del dante causa e la data di compimento dell'età pensionabile di questi.

9. Rinvio alle norme della gestione che liquida la pensione

Si applicano le norme della gestione che liquida ed eroga la pensione per quanto riguarda:

- le incompatibilità;
- l'incumulabilità con rendita INAIL per stesso evento inabilitante;
- le revisioni;
- la pensione privilegiata di inabilità.

10. Ricorsi

I provvedimenti assunti dall'Ente istruttore potranno essere impugnati in sede di ricorso amministrativo con le modalità previste per gli altri provvedimenti di competenza della gestione liquidatrice.

Le altre gestioni dovranno concorrere alla fase istruttoria del ricorso per quanto di competenza.

La decisione del ricorso è deliberata previa acquisizione del parere di tutte le gestioni pensionistiche coinvolte nel cumulo per la parte di rispettiva competenza.

Il Direttore Generale
Nori

(1)La Corte di Cassazione ha affermato il principio che la "rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi o albi sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto" e che la concreta erogabilità della pensione di inabilità deve essere stabilita con "una decorrenza che, in caso di rinuncia o di cancellazione effettuate successivamente alla presentazione della domanda di pensione, va fissata nel primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione".

La stessa Corte di Cassazione ha chiarito la portata di tali affermazioni precisando che il diritto alla pensione di inabilità "sorge, anche se non è di per sé operativo, per la sola sussistenza del requisito sanitario e di quello contributivo" (v. sentenza n. 7782 del 1993).

La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che, ove l'assicurato in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo per la pensione di inabilità e quindi già avente diritto alla prestazione, deceda prima della cancellazione dagli albi o elenchi indicati nel comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 222 del 1984, o prima della rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione, "tale situazione non è di ostacolo all'ottenimento, nella ricorrenza degli altri requisiti di legge, della pensione di riversibilità da parte dei superstiti, dato che il decesso dell'assicurato durante l'iter amministrativo facente seguito alla presentazione della domanda della pensione di inabilità porta, di per sè all'avveramento (per fatto naturale) della condizione rappresentata dalla rinuncia a trattamenti incompatibili o dalla cancellazione.

In tale ipotesi, il già verificatosi sorgere del diritto alla pensione di inabilità, anche se non operativo, in capo all'assicurato, determina, al momento della morte dell'assicurato stesso, l'immediato ed automatico sorgere in capo agli aventi causa dal defunto, nella ricorrenza dei requisiti di legge, del diritto alla pensione di riversibilità (ragguagliata al contenuto economico della pensione di inabilità)" (v. sentenza n. 7783 del 1993).